

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

| | |
|---------|-------------------------------|
| numero: | 83i |
| del: | 2020-07-09 |
| autore: | Andrea Tinti Stefano Seppi |

A tutti i clienti interessati

Credito di imposta (bouns) vacanze - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

1 Introduzione

Nell'ambito del c.d. decreto "Rilancio"¹, ha istituito una nuova agevolazione², per l'anno 2020, in favore delle famiglie con **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 Euro**, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fissato³ le modalità attuative per beneficiare della predetta agevolazione, dopo aver ottenuto il "via libera" da parte del Garante della Privacy.

In particolare, i soggetti interessati devono utilizzare una specifica app gestita da **PagoPA** spa, denominata "**IO**", tramite la quale è generato un **codice univoco** e un **QR-code** necessari per fruire dell'agevolazione. A tal fine, il beneficiario deve essere in possesso di un'identità SPID o della Carta d'identità elettronica (CIE).

L'agevolazione in esame:

- può essere richiesta dall'1.7.2020 (il termine ultimo per l'utilizzo del bonus è fissato al 31.12.2020);
- è utilizzabile per l'80% sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il restante 20% quale detrazione nel mod. REDDITI / 730.

2 Soggetti beneficiari

L'agevolazione in esame spetta, per il 2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario (corrente) non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast;

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività

1 il DL 19.5.2020 n. 34

2 art. 176 DL 19.5.2020 n. 34

3 Provvedimento 17.6.2020 l, prot. n. 237174/2020

I - 39100 Bolzano - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet: <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

turistico ricettiva.

3 Ammontare dell'agevolazione

Il credito (bonus) utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, spetta nella misura massima di:

- € 500 per i nuclei familiari composti da più di 2 persone;
- € 300 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- € 150 per quelli composti da 1 sola persona.

Tale credito è fruibile nella misura:

- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20% in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (mod. 730 / REDDITI 2021).

Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, o l'intervento, o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

4 Come accedere al bonus

Per accedere all'agevolazione in esame **un componente del nucleo familiare deve:**

- disporre dell'attestazione ISEE, presentando all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
- dotarsi di un'identità SPID / Carta d'identità elettronica (CIE);
- scaricare sul proprio smartphone l'apposita app gestita da PagoPA spa denominata "IO".

La richiesta per accedere al beneficio va presentata, a decorrere dall'1.7.2020, da un qualunque componente del nucleo familiare dotato delle predette credenziali utilizzando la citata app "IO".

PagoPA spa verifica la presenza dei requisiti relativi all'ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso un **messaggio con l'esito** della richiesta. Nel caso in cui dalla verifica effettuata non risulta presentata una **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** in corso di validità il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione. Dalla verifica possono emergere le seguenti situazioni:

- richiesta valida;
- richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare;

- richiesta valida ma DSU con omissioni / difformità;
- soglia ISEE superata;
- DSU assente.

In caso di **esito positivo** della verifica, **la citata app “IO”**:

- genera un
 - codice univoco;
 - QR-code;che possono essere utilizzati dal richiedente per fruire dello sconto;
- invia all’Agenzia delle Entrate:
 - il predetto codice univoco;
 - l’importo massimo spettante;
 - il codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare del richiedente;per consentire alla stessa di effettuare le opportune verifiche.

Dopo aver acquisito i predetti dati, l’**Agenzia delle Entrate** conferma, mediante la citata app “IO”, il riconoscimento dell’agevolazione comunicando al richiedente:

- codice univoco;
- QR-code;
- importo massimo del bonus spettante “con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile”.

Per maggiori dettagli tecnici sulla procedura si può anche consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate⁴.

5 Utilizzo dell’agevolazione

Come già riportato sopra il beneficiario può usufruire dello sconto applicato al corrispettivo dovuto per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive o agriturismi o bed & breakfast nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2020. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Come sopra accennato, tale credito è fruibile nella misura:

- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20% in forma di detrazione IRPEF per il 2020 nel mod. 730 o REDDITI 2021.

5.1 Sconto sul corrispettivo dovuto

Con riferimento allo sconto sul corrispettivo dovuto esso è pari all’**80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto**, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita⁵.

Occorre inoltre verificare preventivamente “l’adesione” all’iniziativa del **fornitore del servizio turistico** e, quindi, l’accettazione del bonus da parte dello stesso. Al più tardi al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica o esibisce al fornitore il predetto codice univoco ed il QR-code.

Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata (fisconline/Entratel) del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

Dall’area «Mia scrivania» scegliere > Servizi per

4 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

5 Provvedimento 17.6.2020 1, prot. n. 237174/2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

Area riservata
Fisconline

Utente: [Esci](#)

Recapiti
Non hai comunicato i tuoi recapiti Email e Cellulare
[Completa i tuoi recapiti](#)

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

La mia scrivania

La tua dichiarazione precompilata

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Scadenza password fra 82 giorni

Risultano 2 file di ricevute da prelevare/leggere

IN PRIMO PIANO

- 23-09-2014 - Nuovo Regolamento per l'accesso al Cassetto fiscale da parte degli intermediari
- 21-03-2014 - Iscrizione degli elenchi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2013, n. 5 per mille per l'esercizio finanziario 2013 (mod. C 2013 n. 5 n. 2)

MESSAGGI PERSONALIZZATI

- Assistenza Tecnica e Fiscale - WebMail

Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze

Servizi Telematici - Comunicare

Non sicuro | teletest.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Comunicare.jsp

Pagare

Registrazione contratti di locazione

Dichiarare con Unico Web

Comunicare

Richiedere

Validare e convertire file

Fatture e corrispettivi

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Deleghe

Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

[Emissione Fatture](#)

[Dati variazione modello AA5/6](#)

[Domicilio per notifica atti](#)

[PEC per notifica atti](#)

[Opzione archivio VIES](#)

[In Te S.A. - Invio telematico segnalazioni anomalie](#)

[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente](#)

[Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente](#)

[Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)

[Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)

[Piattaforma Cessione Crediti](#)

[Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus \(singole unità immobiliari\)](#)

[Bonus TV](#)

[Bonus Vacanze](#)

<https://teletest.agenziaentrate.gov.it/Segnalazioni2017Web/Dispatcher?type=D&func=STS&menu=INV>

Tramite la predetta procedura il fornitore:

- comunica:
 - il codice univoco / QR-code fornito dal beneficiario;
 - il codice fiscale dell'intestatario della fattura (o documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale);
 - l'importo del corrispettivo dovuto;
- dichiara di essere un'impresa turistica ricettiva o agriturismo o bed & breakfast;

- verifica la validità del bonus / importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all'Agenzia delle Entrate;
- conferma, in caso di esito positivo della verifica, l'applicazione dello sconto.

A seguito dell'avvenuta conferma l'operazione non può essere annullata e l'agevolazione va considerata interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare del beneficiario, anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Il bonus deve essere utilizzato in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica. Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo (il residuo non è più utilizzabile).

Esempio: La famiglia XY è composta da 3 persone e dispone di un "Bonus Vacanze" pari a € 500 a fronte di una spesa di € 450.

Essendo il bonus riconosciuto maggiore del costo della vacanza, sconto / detrazione vanno calcolati sul corrispettivo dovuto.

Pertanto, all'emissione della fattura il beneficiario del bonus potrà usufruire di:

- € 360 di sconto immediato sul corrispettivo dovuto (450 x 80%);
- € 90 di detrazione nel mod. 730 / REDDITI 2021 (450 x 20%).

L'Agenzia delle Entrate trasmette a PagoPA Spa le informazioni relative all'utilizzo dello sconto. Il beneficiario viene informato della fruizione dello sconto / data di utilizzo con uno specifico messaggio inviato mediante la citata app "IO". Tali informazioni sono consultabili dal beneficiario anche nel proprio Cassetto fiscale.

5.2 Detrazione in dichiarazione dei redditi

In merito alla detrazione l'Agenzia specifica che:

- è pari al 20% del valore massimo dell'agevolazione riconosciuta o corrispettivo dovuto (se inferiore);
- può essere utilizzata soltanto dall'intestatario della fattura o documento commerciale o scontrino o ricevuta fiscale. Tale componente del nucleo familiare può essere diverso dal soggetto richiedente;
- l'importo spettante è "inserito" direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata;
- l'eventuale quota della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere
 - riportata negli anni successivi;
 - richiesta a rimborso.

6 Come il fornitore recupera lo sconto applicato

Il fornitore, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto al cliente, può:

- recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il **mod. F24** (utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate). A tal fine, l'Agenzia⁶, ha istituito lo specifico **codice tributo** da indicare nel mod. F24: **6915**⁷; anno di riferimento "2020".
- cedere (anche parzialmente) il predetto credito d'imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori o istituti di credito o intermediari finanziari. La cessione va comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia stessa nel proprio sito Internet.

Si informa inoltre che:

- il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse

⁶ Risoluzione del 25.6.2020, n. 33/E,

⁷ BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

modalità previste per il cedente;


- non operano i limiti di € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti⁸ o di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI⁹.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Gianfrancesco Sandrini in black ink.

⁸ ex art. 34, Legge n. 388/2000, (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);

⁹ ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007